

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Ai sensi della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e del Regolamento COVIP adottato con deliberazione del 2 dicembre 2020

Con la Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (c.d. “*Shareholder Rights Directive 2*” o “*Direttiva SHRD2*”), recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il legislatore comunitario è intervenuto su diversi aspetti relativi alla *governance* delle società europee, con l’obiettivo principale di “*incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori*”¹.

In quest’ottica si inseriscono le disposizioni della Direttiva SHRD2 e della normativa nazionale primaria e secondaria di recepimento², volte a favorire un atteggiamento di maggior impegno degli investitori istituzionali (tra i quali rientrano anche i Fondi Pensione³) nelle società quotate da essi partecipate.

La normativa richiede, infatti, ai Fondi Pensione qualificati come investitori istituzionali, limitatamente all’attività di investimento in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’UE, di:

1. adottare e comunicare al pubblico la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee e dare informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso contrario, secondo il principio del *comply or explain*, di comunicare le motivazioni della scelta di non adottare la politica (art. 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3, TUF e art. 4 del Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020);
2. comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e sono coerenti con il profilo e la durata delle loro eventuali passività (art. 124-*sexies*, comma 1, TUF e art. 5 del Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020);
3. nel caso in cui la gestione sia attribuita a un gestore di attivi (di diritto italiano o di altri Stati UE), comunicare al pubblico alcuni elementi dell’accordo, sempre secondo il principio del *comply or explain* (art. 124-*sexies*, commi 2 e 3, TUF e art. 5 del Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020).

Con riferimento al punto 1., si rimanda alla “*Comunicazione al pubblico circa la decisione di non adottare una politica di impegno (art. 124-*quinquies*, comma 3, TUF)*”, disponibile su <http://www.bimvita.it/fondo-pensione-aperto-bim-vita/index.html>

¹ Cfr. Considerando 3, Direttiva SHRD2.

² Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 49/2019 in occasione del recepimento della Direttiva SHRD2 riguardano, per quanto di interesse per i Fondi Pensione, i seguenti profili:

- il decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), con l’inserimento, tra l’altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali (il riferimento è alla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del TUF);
- il decreto legislativo n. 252/2005, con l’introduzione dell’art. 6-*bis* che, in raccordo con le disposizioni del TUF sopra indicate, richiama l’obbligo per i Fondi Pensione qualificati come investitori istituzionali di osservare le nuove disposizioni del TUF in tema di trasparenza degli investitori istituzionali e attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione, in conformità a quanto previsto dal TUF stesso.

Il Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020 dà attuazione all’art. 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005 e all’articolo 124-*novies*, comma 3, del TUF, introdotti dal decreto legislativo n. 49/2019.

³ Ai sensi dell’art. 124-*quater*, comma 1, lett. b), TUF, sono qualificati come investitori istituzionali i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all’albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell’articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.

Per quanto al punto 2., si rinvia alla *“Comunicazione al pubblico circa gli elementi della strategia di investimento azionario (art. 124-sexies, comma 1, TUF)”*, disponibile su <http://www.bimvita.it/fondo-pensione-aperto-bim-vita/index.html>

In merito al punto 3., infine, si veda la *“Comunicazione al pubblico delle informazioni relative all’accordo di gestione (art. 124-sexies, commi 2 e 3, TUF)”*, disponibile su <http://www.bimvita.it/fondo-pensione-aperto-bim-vita/index.html>

BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800

Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658 839

Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C. F. e P. IVA 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n. 19573 del 14/06/93

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.bimvita.it